



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA
ORDINANZA N. 48/2012

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

VISTI gli artt. 30, e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 82 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATE le caratteristiche chimico-fisiche delle merci che normalmente vengono movimentate sulle banchine nn. 23 e 24 del porto di Civitavecchia e le modalità di caricazione/dscarica delle stesse da nave a banchina e viceversa;

CONSIDERATO che le attuali modalità di caricazione/dscarica di quelle merci alla rinfusa non consentono di impedire la dispersione accidentale di materiale, sulla banchina ed in mare, sia pure in piccolissime quantità;

CONSIDERATO che la pulizia della banchina è già costantemente assicurata, nel corso delle operazioni portuali, dal personale a ciò preposto con l'impiego di mezzi idonei alla raccolta del suddetto materiale per il successivo conferimento dello stesso al ricevitore del carico;

TENUTO conto delle tecniche utilizzate per la movimentazione di altre tipologie di merce con connotazioni e propensioni simili, quanto all'accidentale dispersione di sostanze nell'ambiente;

CONSIDERATO che la medesima problematica è stata affrontata per la movimentazione di carbone, gesso, cenere e calcare sulle banchine del Terminale marittimo T/VN, dettando specifiche disposizioni con il "Regolamento per l'operatività del Terminale marittimo Torrevadalliga Nord", approvato con ordinanza n. 9/2012 in data 02.02.2012;

RITENUTO necessario dettare più specifiche disposizioni atte a regolamentare le operazioni portuali su quelle banchine, al fine di garantire una maggiore tutela dell'ambiente marino attraverso un'azione improntata alla massima prevenzione e cautela;

ORDINA

ART.1

Prima dell'inizio delle operazioni di caricazione/dscarica da nave a banchina e viceversa presso le banchine nn. 23 e 24 del porto di Civitavecchia, quando ritenuto necessario sulla base delle valutazioni della Capitaneria di Porto in considerazione della tipologia di merce da movimentare, devono essere dislocate, tra nave e banchina, panne galleggianti idonee ad evitare la dispersione accidentale in mare della merce alla rinfusa movimentata.

Le suddette panne non devono in alcun modo essere di intralcio al regolare svolgimento delle operazioni portuali, né alle manovre di ormeggio/disormeggio delle navi.

La movimentazione (predisposizione, raccolta, spostamento) delle suddette panne è assicurata, su richiesta del Comando di bordo (anche per il tramite dell'agenzia marittima) o, in mancanza, su disposizione della Capitaneria di Porto, dalla società concessionaria del servizio antinquinamento nel porto di Civitavecchia.

Fino al termine delle suddette operazioni che hanno richiesto la predisposizione delle panne galleggianti, la medesima società garantisce il pronto intervento H24 per la loro eventuale movimentazione in caso di necessità.

ART.2

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero violazione di altre specifiche fattispecie sanzionatorie, a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Civitavecchia, - 3 MAG. 2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pietro VELLA